

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di CARLO CIMINIELLO

Processo tributario una giusta riforma

Come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Giustizia tributaria riveste un ruolo centrale «nel rapporto tra cittadini ed istituzioni». E, senza il rischio di incorrere in tautologiche affermazioni, l'importanza della giustizia fiscale è di tutta evidenza ove si consideri che dall'esito dei processi tributari dipende anche il gettito erariale nazionale. Ovvero di quella parte di entrate che non si consegue mediante la spontanea adesione dei contribuenti (compliance fiscale). Per tale semplice ed indiscutibile ragione, la giustizia tributaria merita di essere salvaguardata al pari - se non con maggiore attenzione - degli altri rami di giurisdizione (penale, civile, amministrativa).

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO - Soltanto tenendo bene a mente tali doverose premesse può conseguirsi una adeguata e proficua revisione della giustizia tributaria. A tal proposito riteniamo molto discutibile la linea adottata con la proposta di legge n. 3734 presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 8 aprile. Il cui nucleo essenziale è costituito dalla previsione della soppressione delle attuali Commissioni Tributarie e dall'attribuzione dei relativi procedimenti a sezioni specializzate presso ogni Tribunale ordinario esistente nei capoluoghi di provincia. Peraltro in composizione monocratica per il primo grado di giudizio.

Sul punto appaiono invece condivisibili le considerazioni critiche di Ennio Attilio Sepe, Presidente dell'Associazione Magistrati tributari. Secondo il Sepe, infatti, molto più razionale e rispondente alla specialità della materia, oltre che meno costoso per la finanza pubblica, «appare un intervento sulla giustizia tributaria che, senza stravolgere l'attuale modello di giurisdizione, ne assicuri la piena indipendenza in osservanza dei principi della Costituzione e della CEDU». Un intervento di revisione, cioè, che «garantisca un maggior controllo dell'organizzazione amministrativa della giurisdizione e sia in grado di incidere con permanenza sulla pendenza tributaria della Corte di Cassazione».

LA GIUSTA RIFORMA

Ci scrive l'avv. Villani, sempre attento alle reali ed effettive esigenze processuali a salvaguardia sia dell'interesse pubblico che dei diritti del contribuente. Lamentando una vera e propria «ingiustizia» che rischiava di passare inosservata per la scarsa attenzione dedicata dai media al riguardo. Infatti, il primo giugno 2016 il contribuente italiano avrebbe dovuto assistere ad una svolta epocale per il nostro sistema tributario, poiché, al termine di un lungo e travagliato iter parlamentare, era prevista l'entrata in vigore della norma che rende «immediatamente esecutive le sentenze» in favore del contribuente. Norma che però è stata letteralmente ed inopinatamente «congelata» dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riportiamo, per ovvie ragioni di spazio, in sintesi, le sue considerazioni.

«Il novellato art. 69 D.Lgs. n. 546/1992, primo comma, parte prima, testualmente dispone: "Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive". Con la possibilità di attivare subito il giudizio di ottemperanza, senza attendere, come prima previsto, il passaggio in giudicato della sentenza (art. 69, comma 5, e 70 D.Lgs. n. 546/1992 citato)». La nuova disposizione, che riprende quasi integralmente il progetto di legge di Villani presentato al Senato il 6 agosto 2014 dalla Senatrice Gambaro, «è a favore del contribuente, che può ottenere subito i rimborsi fiscali senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza, che richiede molti anni di defatiganti attese». Il problema, però, «è che, all'ultimo momento, il MEF che, purtroppo, continua a gestire ed organizzare il processo tributario, all'art. 12, commi 1 e 2, delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 156/2015 cit. ha fatto inserire le seguenti disposizioni: gli artt. 67-bis e 69 entrano in vigore a decorrere dal 1° giugno 2016. Però, fino all'approvazione del decreto previsto dall'art. 69, comma 2, restano applicabili le disposizioni prevenienti». In sostanza è rimessa alla totale discrezione del MEF l'entrata in vigore o meno della suddetta disposizione a favore dei contribuenti.

Le nuove norme processuali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 per cui «c'era tutto il tempo di predisporre il succitato decreto, eppure sono passati inutilmente sei mesi ed il MEF non ha fatto nulla bloccando, in tal modo, l'entrata in vigore della norma agevolativa». E tanto nonostante la recente ed urgente interrogazione da parte del Senatore Bucarella che tuttavia non ha sortito alcun effetto.

In definitiva «non è assolutamente giustificato tale ritardo» e tanto dimostra ulteriormente che una giusta riforma non può prescindere dal principio dell'indipendenza. Insomma, «il processo tributario non deve più essere gestito ed organizzato dal MEF perché è una delle parti in causa e può avere un interesse processuale a procrastinare sine die una disposizione a favore del contribuente, come nel caso in questione»!!

CONCLUSIONI - In conclusione appaiono necessari alcuni correttivi al processo tributario, tuttavia senza un totale stravolgimento del vigente assetto di giurisdizione, che comunque continua a garantire, rispetto alle altre giurisdizioni, una discreta celerità nello svolgimento dei processi. Va però assicurata l'indipendenza organizzativa del giudice tributario con l'attribuzione delle relative competenze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero della Giustizia in luogo dell'attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze.